

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI TERRITORIALI PER LA
REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI MOBILITA' DELLA REGIONE
UMBRIA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE UMBRIA N. 37/1998 e s.m.i.**

Versione definitiva 11.01.2023

Indice

Art. 1 Oggetto del Protocollo d'Intesa	6
Art. 2 Esercizio delle competenze di cui all'art. 19-bis della Legge Regionale Umbria n. 37/1998...	6
Art. 3 Disposizioni specifiche in merito all'esercizio delle funzioni relative alla procedura di affidamento dei servizi.....	7
Art. 4 Gestione dei contratti di servizio e degli atti d'obbligo in essere alla data di entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa.....	7
Art. 5 Comitato di controllo e monitoraggio.....	8
Art. 6 Disciplina degli aspetti economico-finanziari	10
Art. 7 Tariffe	11
Art. 8 Regolamento operativo dell'Agenzia	12
Art. 9 Modalità operative per l'Agenzia	12
Art. 10 Entrata in vigore e durata.....	13

PROTOCOLLO D'INTESA

ai sensi e per gli effetti della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019 e per le finalità di cui alla Legge Regionale Umbria n. 37/1998 e s.m.i.

TRA

Regione Umbria (C.F. 80000130544), con sede in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96, CAP 06121, in persona del suo Presidente *pro tempore*

Provincia di Perugia (C.F. 00443770540), con sede in Perugia (PG), Piazza Italia n. 11, CAP 06121, in persona del suo Presidente *pro tempore*

Provincia di Terni (C.F. 00179350558), con sede in Terni (TR), Viale della Stazione n. 1, CAP 05100, in persona del suo Presidente *pro tempore*

Comune di Perugia (C.F. 00163570542), con sede in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 19, CAP 06121, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Terni (C.F. 00175660554), con sede in Terni (PG), Piazza M. Ridolfi n. 1, CAP 05100, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Foligno (C.F. 00166560540), con sede in Foligno (PG) Piazza della Repubblica n. 10, CAP 06034, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Città di Castello (C.F. 00372420547) con sede in Città di Castello (PG), Piazza V. Gabriotti n. 1, CAP 06012, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Spoleto (00316820547), con sede in Spoleto (PG), Piazza del Comune n. 1, CAP 06049, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Gubbio (C.F. 00334990546), con sede in Gubbio (PG), Piazza Grande n. 9, CAP 06024, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Assisi (C.F. 00313820540), con sede in Assisi (PG), Piazza del Comune n. 10, CAP 06081, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Bastia Umbra (C.F. 00385230545), con sede in Bastia Umbra (PG), Piazza Cavour n. 19, CAP 06083, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Orvieto (C.F. 81001510551), con sede in Orvieto (TR), Via Garibaldi n. 8, CAP 05018, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Corciano (C.F. 00430370544), con sede in Corciano (PG), Corso Cardinale Rotelli n. 21, CAP 06073, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Narni (C.F. 00178930558), con sede in Narni (TR), Piazza dei Priori n.1, CAP 05035, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Marsciano (C.F. 00312450547), con sede in Marsciano (PG), Via Tuderte n.7, CAP 06055, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Todi (C.F. 00316740547), con sede in Todi (PG), Piazza del Popolo n. 29 CAP 06029, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Umbertide (C.F. 00316550540), con sede in Umbertide (PG), Piazza Giacomo Matteotti n. 1, CAP 06019, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Gualdo Tadino (C.F. 00467070546), con sede in Gualdo Tadino (PG), Piazza Martiri della Libertà n. 4, CAP 06023, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Castiglione del Lago (C.F. 00366960540), con sede in Castiglione del Lago (PG), Piazza Gramsci n. 1, CAP 06061, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Magione (C.F. 00349480541), con sede in Magione (PG), Piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine n. 16, CAP 06063, in persona del Sindaco *pro tempore*

Altri Comuni:

- Comune di Deruta
- Comune di Montefalco
- Comune di Nocera Umbra
- Comune di Spello
- Comune di Trevi
- Comune di Amelia
- Comune di Passignano sul Trasimeno

PREMESSO CHE

- I servizi di trasporto pubblico locale di cui al presente atto sono oggetto di disciplina, a livello comunitario, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 e s.m.i., recante *“servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia”*;

- A livello nazionale, il quadro normativo di riferimento è primariamente rappresentato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., recante *“Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”*, nonché, in quanto applicabile, dall'art. 48 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

- A livello regionale, in attuazione del D. Lgs. n. 422/1997 poc'anzi richiamato, i servizi di trasporto pubblico locale sono regolati dalla legge regionale Umbria 18 novembre 1998, n. 37 e s.m.i., recante *“Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale”*;
- Nella specie, la legge regionale da ultimo richiamata prevede espressamente, all'art. 19-bis, comma 1, che *“le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria”*.
- Al successivo comma 2 del ridetto articolo, la medesima Legge Regionale individua altresì alcune competenze specifiche, le quali possono essere esercitate dall'Agenzia alla luce delle disposizioni del presente Protocollo d'Intesa o la cui attuazione può essere a quest'ultima richiesta da parte dei singoli Enti titolari;
- La L.R. 37/98 e s.m.i. individua la Regione come titolare della funzione di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e prevede, al comma 6 dell'art. 19 bis, che *“la Regione e gli Enti Locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia Unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi (...)”*;
- Gli Enti territoriali individuati in premessa, in quanto titolari del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi del D. Lgs. n. 422/1997, ciascuno per le proprie competenze, danno atto che il legislatore regionale ha inteso, con le disposizioni in precedenza richiamate, disporre un esercizio coordinato (analogo a quello previsto dall'art. 24 del TUEL) da parte degli Enti locali medesimi, delle competenze di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del summenzionato art. 19-bis L.R. n. 37/1998 mediante l'intervento attuativo dell'Agenzia Unica. Gli Enti territoriali convengono altresì che le competenze richiamate dalle lettere c), f), g), h), i), j), k), l) ed m) del comma 2 del suddetto art. 19-bis, possono essere attribuite all'Agenzia Unica, esclusivamente a seguito di un'espressa richiesta presentata alla stessa Agenzia da parte dei singoli Enti Locali interessati.
- Alla luce di quanto precisato in premessa, gli Enti Locali indicati in epigrafe, sottoscrivendo il presente Protocollo d'intesa, intendono dare omogenea attuazione anche all'art. 19-bis, comma 6, della L.R. n. 37/1998, definendo allo stesso tempo in piena autonomia (in quanto Titolari delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 7, comma 1 del D.lgs. n. 422/1997) i rapporti operativi con l'Agenzia Unica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I suindicati Enti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del Protocollo d'Intesa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.
2. Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto l'attuazione e la regolazione dell'esercizio coordinato delle competenze relative ai servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale della Regione Umbria, secondo le modalità stabilite dall'art. 19-bis della L.R. n. 37/1998, in base al quale Umbria Mobilità S.p.A. è stata individuata come Agenzia Unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale e quindi come "Ente Affidante" anche ai sensi della Delibera della Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019.
3. Gli Enti firmatari del presente Protocollo d'intesa, i quali intendono attuare e regolare l'esercizio coordinato delle competenze predette attraverso lo svolgimento delle stesse da parte dell'Agenzia, sono quelli meglio indicati in epigrafe.

Art. 2

Esercizio delle competenze di cui all'art. 19-bis della Legge Regionale Umbria n. 37/1998

1. Gli Enti di cui in epigrafe si danno reciprocamente atto che l'Agenzia, con oneri a proprio carico, esercita le competenze di affidamento e gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma e di gestione dei contratti di servizio di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 19-bis della Legge Regionale Umbria n. 37/1998, in base a quanto precisato e disciplinato dal presente Protocollo d'Intesa.
2. In relazione all'esercizio delle competenze di cui al precedente comma 1, ciascun Ente impartirà all'Agenzia gli indirizzi di cui all'art. 19bis, commi 2 e 6, della LR n. 37/1998 tramite specifici atti predisposti in piena autonomia, da approvare entro il 28/02/2023.
3. Le competenze di cui alle lettere c), f), g), h), i), j), k), l) ed m) del suddetto art. 19-bis della Legge Regionale Umbria n. 37/1998, possono essere attribuite all'Agenzia Unica, esclusivamente a seguito di un'espressa richiesta a tal fine presentata alla stessa da parte dei singoli Enti Locali interessati, fermi restando gli oneri a carico degli stessi.
4. Per le finalità di cui al presente Protocollo d'Intesa, ciascuno degli Enti firmatari si impegna ad individuare al proprio interno l'organo/ufficio preposto a curare i rapporti con l'Agenzia.
5. Gli Enti firmatari, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 37/1998, sono gli unici titolari delle funzioni relative alla Programmazione dei servizi, nonché di tutte le altre competenze di cui agli art. 17, 18 e 19 della suddetta Legge Regionale, fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 3 del presente articolo.

6. Pertanto, restano di competenza dei singoli Enti l'individuazione dei servizi in termini di linee, fermate, frequenze e/o orari, ferma restando l'assunzione integrale, da parte degli Enti locali stessi, degli oneri derivanti dall'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli "minimi" in conformità a quanto espressamente prescritto dal D. Lgs. n. 422/1997, dalla L.R. n. 37/1998 e dal presente Protocollo d'Intesa.
7. La Regione Umbria nel rispetto del disposto di cui all'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. n. 422/1997 e di cui all'articolo 21 della L.R. n. 37/1998, riconosce e dà atto che una corretta definizione dei servizi minimi, costituisce un presupposto imprescindibile per l'esercizio coordinato del Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3

Disposizioni specifiche in merito all'esercizio delle funzioni relative alla procedura di affidamento dei servizi

1. Fermo restando tutto quanto stabilito al precedente art. 2, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 è regolato dalle disposizioni specifiche di cui al presente articolo.
2. Ciascuno degli Enti di cui in epigrafe assicura la copertura degli oneri relativi ai servizi aggiuntivi di propria competenza eventualmente istituiti e con oneri a carico del proprio bilancio.
3. Ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2 lettera d) della Legge Regionale Umbria n. 37/1998, gli Enti firmatari danno atto che l'Agenzia esercita le competenze ad essa attribuite per lo svolgimento della gara unica regionale, relativamente all'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma in ogni sua fase, come disciplinata dalle delibere ART di riferimento, ivi inclusa quella di esecuzione del contratto di servizio.
4. Ciascun Ente si impegna a fornire all'Agenzia i dati relativi al Programma di esercizio di propria competenza.
5. Gli Enti firmatari danno atto che l'Agenzia Unica gestisce i Contratti di Servizio conclusi a seguito dell'aggiudicazione della gara. L'Agenzia eseguirà le verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei Contratti di Servizio. L'Agenzia provvederà altresì ad attivare un canale informatico a cui potranno accedere gli Enti Locali per monitorare le fasi della procedura di gara e, successivamente, il corretto svolgimento del servizio.

Art. 4

Gestione dei contratti di servizio e degli atti d'obbligo in essere alla data di entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa

1. Gli Enti firmatari, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 19bis della LR 37/1998, si danno reciprocamente atto che, con l'atto di cui all'art. 2, comma 2 del presente Protocollo, l'Agenzia subentra nella titolarità e nella gestione dei contratti di servizio e degli atti d'obbligo per la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale in essere alla data di entrata in vigore del

presente Protocollo d'Intesa, fino al nuovo affidamento.

2. A sensi dell'art. 60 del DPR 633/1972 gli Enti firmatari danno atto che, con il subentro di cui al comma precedente, la responsabilità anche fiscale dei contratti di servizio ricade integralmente nella competenza dell'Agenzia.
3. Al di fuori delle variazioni delle condizioni contrattuali (prestazioni e/o corrispettivi) già disciplinate nei contratti stessi, per eventuali variazioni suscettibili di modificare in modo sostanziale l'assetto dei rapporti con il gestore, sempre nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e regolatorie, l'Agenzia si farà carico di predisporre gli atti amministrativi necessari, previa obbligatoria acquisizione dell'assenso degli Enti Locali interessati.
4. Qualora dovessero determinarsi maggiori oneri a carico degli Enti, questi dovranno essere preventivamente approvati dagli Enti stessi, anche in riferimento a quanto previsto nel successivo art. 6.

Art. 5

Comitato di controllo e monitoraggio

1. Gli Enti in epigrafe, ai sensi dell'art. 19 bis c. 6 ex L.R. 37/1998, svolgono attività di controllo e monitoraggio circa la corretta gestione, da parte dell'Agenzia, dei contratti di servizio che verranno stipulati con i gestori aggiudicatari.
2. L'esercizio della suddetta attività di controllo e monitoraggio viene svolta da un Comitato così composto da un membro per ciascuno degli enti firmatari.
3. Ai fini delle votazioni i pesi dei componenti sono i seguenti:

Ente	Peso (centesimi)
Regione	41,5
Provincia di Perugia	10
Provincia di Terni	10
<i>Comuni Capolugo</i>	
Comune di Perugia	10
Comune di Terni	10
<i>Comuni Minori (Oltre 12.000 ab.)</i>	
Comune di Assisi	1
Comune di Castiglione Del Lago	1
Comune di Città Di Castello	1
Comune di Corciano	1

Comune di Gualdo Tadino	1
Comune di Gubbio	1
Comune di Magione	1
Comune di Marsciano	1
Comune di Bastia Umbra	1
Comune di Todi	1
Comune di Umbertide	1
Comune di Foligno	1
Comune di Spoleto	1
Comune di Narni	1
Comune di Orvieto	1
<i>Comuni oltre 5.000 Ab. Con Servizi</i>	
Comune di Deruta	0,5
Comune di Montefalco	0,5
Comune di Nocera Umbra	0,5
Comune di Passignano sul Trasimeno	0,5
Comune di Spello	0,5
Comune di Trevi	0,5
Comune di Amelia	0,5
TOTALE	100

4. Il Comitato è regolarmente costituito quando sono presenti almeno il 50% dei pesi, di cui alla tabella precedente, e si esprime a maggioranza.
5. Il Comitato adotta un proprio Regolamento interno, approvato da una maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei pesi di cui alla tabella precedente.
6. Alle riunioni del Comitato partecipano anche rappresentanti dell’Agenzia, senza diritto di voto.
7. I componenti nominati ai sensi del precedente comma 2 assumeranno la piena rappresentanza degli Enti che li designano ad ogni effetto e per tutte le finalità di cui al presente Protocollo d’Intesa.
8. I membri del Comitato potranno essere individuati anche tra soggetti esterni alle Amministrazioni, quali, a titolo esemplificativo, consulenti o professionisti di comprovata esperienza nel settore del trasporto pubblico locale. I membri del Comitato di controllo opereranno a titolo gratuito e non avranno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta.
9. Il Comitato di controllo si riunisce con una periodicità stabilita dal proprio Regolamento Interno. Il Comitato potrà essere altresì convocato anche su richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrittori. Lo stesso avrà facoltà di contestare all’Agenzia ogni errore/carenza operativa eventualmente segnalata dagli Enti Locali.
10. Il Comitato svolgerà altresì un ruolo di mediazione delle controversie tra i singoli Enti Locali e l’Agenzia Unica, con le modalità e con i poteri che verranno definiti nel proprio Regolamento interno.

Art. 6

Disciplina degli aspetti economico-finanziari

1. Gli Enti di cui in epigrafe si impegnano a collaborare tra loro e con l’Agenzia affinché la stessa mantenga apposita separata contabilità per l’attuazione e la regolazione dei servizi di trasporto pubblico.
2. La principale fonte di copertura dei costi relativi al servizio TPL è rappresentata dai contributi ex FNT della Regione Umbria destinati ai servizi “minimi”. Detti contributi, a far data dal trasferimento della gestione delle competenze di cui all’Art. 2 comma 2 del presente Protocollo, saranno trasferiti dall’Amministrazione regionale direttamente all’Agenzia, quale soggetto che diviene integralmente titolare delle suddette risorse, nonché della loro autonoma gestione ed utilizzo ai fini del corrispettivo del contratto di servizio. Tali contributi sono periodicamente revisionati dalla stessa Regione in relazione alle disponibilità della finanza regionale.
3. Il trasferimento delle Risorse Regionali all’Agenzia Unica avviene previa definizione dei servizi minimi ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. n. 422/1997 e s.m.i. e dell’articolo 21 della Legge Regionale n. 37/1998 e s.m.i., anche nell’ottica di garantire una maggiore trasparenza ai fini del mantenimento dell’apposita separata contabilità per la regolazione dei servizi di trasporto pubblico, stabilita dal precedente comma 2.
4. Gli Enti firmatari del presente Protocollo d’Intesa danno atto che:
 - a) la ripartizione della quota del Fondo Regionale trasporti destinata ai servizi urbani tra i Comuni aventi diritto, ai sensi dell’art. 13 comma 7 della LR 37/98, avviene con le modalità previste con la DGR 611/2022;
 - b) ai sensi della delibera 842/2022, i corrispettivi di gara per i servizi dei Comuni sono individuati sulla base di Classi di velocità commerciale e categorie di autobus utilizzati e sono aggiornati in base alle variazioni di tali parametri nel tempo e sulla base di un rapporto ricavi costi obiettivo, migliorativo della situazione attuale, da condividere con ciascun Ente affidante.
5. Gli enti firmatari del presente Protocollo d’intesa concordano che, anche al fine di evitare le decurtazioni della quota di risorse del fondo Nazionale Trasporti di cui al comma 2 dell’art. 27 del DL 50/2017, nonché di favorire lo sviluppo dei servizi con maggiore efficacia, alla fine di ogni triennio di gara, la ripartizione della quota del Fondo Regionale Trasporti destinata ai servizi urbani prevederà una specifica quota, non superiore al 20% della dotazione di ciascun Comune, da trasferire dai comuni con le peggiori performance in termini di rapporto ricavi/costi a quelli con le migliori.
6. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, gli Enti firmatari si obbligano a garantire l’equilibrio dei conti economici dei servizi di rispettiva competenza attraverso la copertura dei servizi aggiuntivi, ai sensi del D. Lgs. 422/97 e della L.R. 37/98. Gli stessi Enti devono garantire il trasferimento all’Agenzia delle risorse destinate alla copertura dei servizi aggiuntivi per trimestri anticipati, o con modalità condivise che garantiscano il puntuale

adempimento degli obblighi finanziari da parte dell'Agencia, facendosi carico degli eventuali oneri finanziari derivanti da ritardi.

7. Gli Enti di cui in epigrafe assumono nei confronti dell'Agencia l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa. Tale obbligo costituisce per l'Agencia espressa garanzia prestata dagli Enti Titolari dei servizi - che riconoscono l'Agencia quale Ente Affidante, parte dei Contratti di Servizio e interlocutore nei confronti dei soggetti affidatari - per la copertura degli obblighi di servizio pubblico nei confronti di questi ultimi.
8. Gli Enti firmatari si danno reciprocamente atto che nell'ambito dell'attività di rendicontazione l'Agencia presenterà prospetti semplificati separati per i servizi riferibili a ciascuno degli Enti, con dettaglio dei servizi, dei corrispettivi contrattuali, dei ricavi e dei valori economici anche afferenti alla gestione delle reti.
9. Entro il primo trimestre di ciascun anno successivo a quello di esercizio, l'Agencia segnalerà a ciascuno degli Enti affidanti le linee di trasporto, dei servizi sia minimi che aggiuntivi, che, in termini di performance, non hanno raggiunto parametri minimi di efficacia nell'anno precedente. Ferma restando la competenza esclusiva regionale sull'individuazione di detti parametri, la Regione li determinerà definitivamente con specifica DGR, sentiti i firmatari del presente Protocollo d'intesa. Ciascun Ente, entro un tempo prestabilito, potrà in essere tutte le azioni ritenute necessarie ed opportune per incrementarne le performance delle linee individuate, anche in termini di redistribuzione dell'offerta e di razionalizzazione del servizio che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere le seguenti:
 - a) eliminazione delle corse con minore coefficiente di carico;
 - b) revisione dei percorsi al fine di servire meglio la domanda e/o di eliminare tratte prive di domanda;
 - c) attivazione diverse modalità di esercizio: servizi flessibili, servizi a chiamata, noleggio con conducente, ecc.;
 - d) adeguamento delle tipologie di mezzo utilizzato all'effettivo livello di domanda.

Qualora l'anno successivo gli stessi servizi mostrino livelli di performance ancora inferiori ai minimi stabiliti, la Regione Umbria, con provvedimento espresso, espungerà gli stessi dai servizi minimi. Per il loro eventuale mantenimento la copertura finanziaria dovrà essere garantita dall'Ente competente.

10. Nella ipotesi che a consuntivo si registri un avanzo di gestione con riferimento ad un dato servizio, il relativo importo costituirà acconto in capo all'Ente titolare di quello specifico servizio sulle quote che il medesimo Ente dovrà versare per l'esercizio successivo.

Art. 7

Tariffe

1. Le Parti danno atto che, nella logica di affidamento dei servizi in regime di "net cost", con riscossione diretta dei ricavi tariffari da parte dell'Impresa affidataria, tali proventi costituiscono parte essenziale della remunerazione dell'affidatario.

2. Gli Enti locali danno quindi atto che gli impatti economici dei proventi tariffari devono mantenersi coerenti con i Piani Economici e Finanziari sottesi agli affidamenti, al netto degli specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni dell'affidatario e si impegnano ad adoperarsi per la realizzazione di tale obiettivo.
3. Gli Enti in epigrafe danno atto che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 37/98, la gara per l'assegnazione dei servizi di TPL prevederà la progressiva introduzione di un sistema tariffario integrato, che, anche sulla base delle esperienze pregresse nel territorio, consenta all'utenza l'utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, definendo un sistema di clearing che operi sulla base di parametri omogeni su tutto il territorio regionale. A tal fine, gli atti di gara dovranno prevedere che il primo step di progressiva introduzione del sistema tariffario integrato regionale, preserverà il mantenimento degli equilibri economici e finanziari propri dei servizi di trasporto esistenti non interessati dalla procedura di gara.
4. Il sistema tariffario è regolato dalla Regione Umbria, sentiti i firmatari del presente protocollo di intesa, e prevede aggiornamenti periodici delle tariffe, secondo le direttive ART.

Art. 8

Regolamento operativo dell'Agenzia

1. Gli Enti firmatari si danno reciprocamente atto che l'Agenzia predisporrà un apposito Regolamento operativo con il quale saranno definite le modalità di gestione delle funzioni svolte ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, da adottarsi sulla base delle prescrizioni contenute nei prestazionali della nuova procedura di gara in corso di redazione.
2. Il Regolamento disciplinerà, tra l'altro:
 - le modalità di redazione dei rapporti semestrali, le procedure e le tempistiche per la trasmissione,
 - le modalità e le tempistiche di trasmissione e recepimento delle modifiche alla programmazione dei servizi;
 - le modalità di trasmissione delle rendicontazioni delle Imprese e della gestione del contraddittorio con le stesse, in merito ai servizi rendicontati;
 - ogni altra attività per la quale emerga l'esigenza di definire una specifica regolamentazione.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 è approvato dal Comitato di controllo e monitoraggio di cui all'art. 5.

Art. 9

Modalità operative per l'Agenzia

1. La Regione, tramite atti del proprio servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale, individuerà le modalità operative a cui l'Agenzia dovrà attendersi nella gestione delle proprie funzioni. In particolare, l'Agenzia verrà impegnata a:

- garantire agli Enti firmatari di disporre di professionalità qualitativamente e quantitativamente idonee a svolgere le complesse competenze del Trasporto Pubblico Locale ad essa assegnate;
- svolgere le competenze assegnate in ragione del principio dell'autosufficienza organizzativa, avvalendosi in via prioritaria del proprio organico;
- l'efficiente ed efficace gestione dei contratti di servizio, nel rispetto dei limiti imposti dalla disponibilità delle risorse, anche con riguardo ai servizi aggiuntivi;
- acquisire l'assenso degli enti locali interessati, in ordine ad ogni questione che possa riguardare la modifica dei programmi di esercizio di rispettiva competenza;
- non prevedere ulteriori oneri, al di fuori delle variazioni delle condizioni contrattuali (prestazioni e/o corrispettivi) già disciplinate nei contratti di servizio, senza il preventivo assenso di ciascun Ente interessato, sempre nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e regolatorie
- attenersi a principi di sana e corretta gestione amministrativa e finanziaria;
- predisporre rapporti semestrali sull'andamento dell'attività di monitoraggio che saranno trasmessi agli Enti in epigrafe, per i servizi di propria competenza, congiuntamente con i rapporti di rendicontazione e monitoraggio prodotti dalle Imprese affidatarie;
- riscontrare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dal Comitato di controllo, le eventuali contestazioni degli Enti locali. Fermo restando che, in caso di mancato riscontro o di impossibilità di addivenire ad una risoluzione della problematica, l'Ente Locale che avrà subito conseguenze negative potrà attivarsi per risolverla a beneficio dei propri cittadini, previa comunicazione scritta all'Agenzia, la quale, nel rispetto delle vigenti prescrizioni legislative ed, in ogni caso, dei principi costituzionali applicabili, potrà contestare la correttezza dell'operato dell'Ente in tutte le legittime sedi.

Art. 10

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa si compone di numero 10 (dieci) articoli.
2. Il presente Protocollo d'Intesa, approvata dai competenti organi degli Enti di cui in epigrafe, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e terminerà contestualmente alla perdita di efficacia del/dei Contratto/i di Servizio sottoscritti all'esito della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, ovvero degli atti di proroga/imposizione di servizi che dovessero rendersi necessari alla sua scadenza.
3. In caso di recesso da parte di uno o più degli Enti firmatari, il trasferimento delle risorse a copertura del servizio, nella misura predeterminata in sede di riparto del Fondo Nazionale per i servizi minimi, avverrà, a far data dalla risoluzione, da parte della Regione Umbria in favore dell'Ente locale nei confronti del quale si è perfezionato lo scioglimento del rapporto, il quale manterrà tutti gli impegni assunti nei confronti del Gestore dei servizi e, in ogni caso, si farà carico, manlevando espressamente l'Agenzia e gli altri Enti firmatari, di tutti gli oneri

economico/finanziari ad ogni titolo connessi al servizio, anche derivanti dal diverso regime dell'Imposta sul Valore Aggiunto applicabile in conseguenza della risoluzione e degli effetti della stessa sui rapporti economici riconducibili alla gestione del servizio.

4. Il presente Protocollo d'intesa si intenderà automaticamente decaduto in caso di scioglimento di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Firmato
